

	Articolo 1	
	Denominazione e Statuto dell'Associazione	
	È costituita l'Associazione non riconosciuta "AFRICA ON ON-	
	LUS".	
	Subordinatamente all'istituzione ed all'effettiva operatività	
	del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito an-	
	che "RUNTS") ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017,	
	n. 117 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o in forma	
	abbreviata "CTS"), la predetta Associazione adegua la propria	
	disciplina a quella degli enti del terzo settore di cui al ri-	
	chiamato D.Lgs. ed assume la seguente denominazione:	
	"AFRICA ON - ENTE DEL TERZO SETTORE",	
	in forma abbreviata anche "AFRICA ON - ETS".	
	L'Associazione ha sede in Genova (GE).	
	Articolo 2	
	Finalità e Attività	
	L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale e si prefigge lo scopo di promuovere, so-	
	stenere e sviluppare l'attività di cooperazione e la promozio-	
	ne di qualsiasi forma di assistenza a favore delle comunità	
	svantaggiate e in stato di povertà;	
	1. sostenere la condizione minorile mediante l'educazione	
	scolastica, l'alimentazione, le cure sanitarie e la formazione	
	professionale;	
	2. garantire l'accesso all'acqua potabile alle comunità e ai	

	villaggi che ne siano privi;	
	3. sviluppare tecnologie per l'utilizzazione delle risorse naturali nel massimo rispetto ambientale;	
	4. promuovere programmi nei villaggi per lo sviluppo di attività economiche che conducano all'autosviluppo;	
	5. migliorare le tecniche agricole e di pastorizia;	
	6. proteggere le risorse naturali e ambientali;	
	7. promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione circa i Paesi Emergenti o comunque in via di sviluppo, favorendo iniziative atte a diffondere e sviluppare la cultura della pace e della solidarietà.	
	8. promuovere iniziative culturali strettamente accessorie al conseguimento dell'obiettivo istituzionalmente previsto.	
	Articolo 3. Attività di interesse generale,	
	attività strumentali e connesse	
	L'associazione nel perseguire, senza scopo di lucro, le predette finalità esercita, in via principale, attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017, e precisamente:	
	- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b);	
	- educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);	
	- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g);	
	- associazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche edi-	

	toriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di inte-	
	resse generale (lettera i);	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla preven-	
	zione della dispersione scolastica e al successo scolastico	
	e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contra-	
	sto della povertà educativa (lettera l);	
	- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 ago-	
	sto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n);	
	- attività commerciali, produttive, di educazione	
	e informazione, di promozione, di rappresentanza, di con-	
	cessione in licenza di marchi di certificazione, svolte	
	nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solida-	
	le, da intendersi come un rapporto commerciale con un pro-	
	dotto operante in un'area economica svantaggiata, si-	
	tuata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla	
	base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuove-	
	re l'accesso del produttore al mercato e che preveda il paga-	
	mento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del	
	produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni	
	di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed	
	internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di con-	
	durre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare	
	i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il con-	
	trasto del lavoro infantile (lettera o);	

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita

iniziative ritenute opportune per ottenere contributi finalizzati agli scopi istituzionali.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nonché in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico attraverso piattaforme di crowfunding o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto all'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 5

Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale,

comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 6

Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
4. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

	5. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:	
	- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;	
	- mancato versamento della quota associativa;	
	- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);	
	- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.	
	6. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo.	
	Articolo 7	
	Diritti e obblighi degli associati	
	1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.	
	2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:	
	- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;	
	- godere del pieno elettorato attivo e passivo;	
	- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;	
	- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;	
	- recedere dall'appartenenza all'associazione	
	- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.	

3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

Articolo 8

Volontari e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, può avvalersi di volontari.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli in-

fortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

5. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 9

Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni

effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 10

Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovra-
no. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua
assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea
eletto dagli associati tra i suoi membri.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presi-
dente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il pre-
sidente lo ritenga necessario.

3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8
giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la
data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e
l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere
luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazio-
ne. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-
mail.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di al-
meno un decimo degli associati o quando l'organo amministrati-
vo lo ritenga necessario.

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la
nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di re-
sponsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga
opportuno in ragione della delibera.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per

	cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza	
	dei presenti. Per le delibere di trasformazione, fusione o	
	scissione è indispensabile la presenza della maggioranza asso-	
	luta dei soci aventi diritto e il voto favorevole dei quattro	
	quinti dei presenti.	
	12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la	
	liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto	
	favorevole di almeno tre quarti degli associati.	
	13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in	
	quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministra-	
	tori non hanno diritto di voto.	
	14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:	
	- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato	
	della revisione legale dei conti;	
	- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confron-	
	ti;	
	- delibera sull'esclusione degli associati;	
	- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello	
	statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la	
	scissione dell'associazione;	

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

15. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: o sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; o sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 11

Organo di amministrazione, consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici . Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali

dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni) dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- amministra l'associazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilan-

cio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 12

Il Presidente

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei

confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 13

Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegna-

se all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

□ vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

□ vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

□ al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

□ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

□ attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 14

Organo di Revisione legale dei conti

1. É nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 15

Risorse

1. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

Articolo 16

Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità

a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 17

Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 18

Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 19

Rapporti di lavoro

1. L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs.

117/2017.

Articolo 20

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, al l'Associazione Italia Sociale.

Articolo 21

Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 22

Clausola di salvaguardia

Per quant'altro non previsto dal presente statuto, l'Associazione sarà disciplinata dalle norme del Codice Civile, nonché dal Codice del Terzo Settore e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore

continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione dell'Associazione anche nel registro ONLUS e rimane in vigore il vigente statuto dell'Associazione.

Con l'approvazione del presente statuto, l'Associazione si adegua alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e, nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il requisito dell'iscrizione nel predetto Registro, si intende soddisfatto mediante l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dall'articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.